

BOZZE DI STAMPA

15 giugno 2022

N. 2 ANNESSO

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (2595)

EMENDAMENTI

Art. 1

1.4

CUCCA

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), dopo la parola: «alla», inserire le seguenti: «composizione e»;*

b) *al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:*

«c-bis) alla modifica del sistema disciplinare;

c-ter) alla modifica del sistema elettorale della componente togata del Consiglio superiore della magistratura»

c) *al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».*

1.0.1

CUCCA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Separazione delle funzioni)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla revisione ordinamentale della magistratura sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere per l'ingresso in magistratura che sia bandito annualmente un concorso e che i candidati debbano indicare nella domanda, a pena di inammissibilità, se intendano accedere ai posti nella funzione giudicante ovvero a quelli nella funzione requirente; prevedere che le tracce d'esame siano differenziate in base all'opzione sulla funzione prescelta nella domanda di partecipazione; prevedere che, al momento dell'attribuzione delle funzioni, tale indicazione costituisca titolo preferenziale per la scelta della sede di prima destinazione e che tale scelta, nei limiti delle disponibilità dei posti, debba avvenire nell'ambito della funzione prescelta;

b) prevedere che le commissioni del Consiglio superiore della magistratura di cui all'articolo 4 e all'articolo 11, comma 3, della legge 24 marzo 1958, n. 195, siano composte da due sezioni rispettivamente riferite ai magistrati che svolgono funzioni requirenti e a quelli che svolgono funzioni giudicanti e i cui membri svolgano le rispettive funzioni;

c) modificare la normativa relativa al funzionamento della Scuola superiore della magistratura e all'aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, al fine di prevedere l'istituzione di due distinti corsi per la funzione requirente e giudicante».

Conseguentemente, all'articolo 10:

al comma 1:

alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 11, comma 2, le parole: "riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti" sono soppresse»;

sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: «il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti» sono soppresse;

2) al comma 3, le parole da: «all'interno dello stesso distretto» fino alla fine del comma sono soppresse;

3) i commi 4, 5 e 6 sono soppressi;

sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Al sesto comma dell'articolo 192 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole: "salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura" sono soppresse».

3. Alla legge 4 gennaio 1963, n. 1, articolo 18, il terzo comma è abrogato.

4. Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, all'articolo 23, comma 1, le parole: «nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa» sono soppresse.

5. Al decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, all'articolo 3, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso.

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1).

Art. 2

2.1

CUCCA

Ritirato

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) ai fini dell'idoneità ad assumere incarichi direttivi e semidirettivi, prevedere un concorso per esami a cadenza quadriennale che preveda un esame teorico-pratico scritto e orale, cui possano accedere i magistrati che hanno conseguito la terza valutazione di professionalità; stabilire, in particolare, che le prove scritte consistano nella risoluzione di uno o più casi pratici, aventi carattere di complessità e implicanti alternativamente o congiuntamente la risoluzione di rilevanti questioni probatorie, istruttorie e cautelari, relative alle funzioni richieste e stabilendo, altresì, che le prove orali consistano nella discussione del caso o dei casi pratici oggetto della prova scritta, e siano volte inoltre ad accertare la capacità di efficiente organizzazione del lavoro giudiziario;».

Conseguentemente, al medesimo comma 1:

a) *alla lettera d), dopo la parola: «semidirettivi» aggiungere le seguenti: «tra coloro che sono risultati idonei ai concorsi di cui alla lettera 0a)»*

e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto in particolare del numero di provvedimenti emanati, della durata dei procedimenti gestiti, del rispetto dei termini processuali e dell'esito degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio;»

b) alla lettera e), sopprimere le parole da: , «salvo che» fino alla fine della lettera;

c) alla lettera f), alle parole: «conservare il criterio dell'anzianità» premettere le seguenti: «prevedere che il punteggio ottenuto nel concorso di cui alla lettera 0a) sia uno degli elementi da prendere in considerazione».

2.3

CUCCA

Ritirato

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: «Consiglio superiore della magistratura,», aggiungere le seguenti: «fin dall'avvio degli stessi procedimenti»;

b) dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) prevedere una preclusione generale che vieti il conferimento di funzioni direttive e semidirettive a chi è stato collocato fuori ruolo nei 2 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando per il conferimento della posizione direttiva o semidirettiva;».

2.5

CUCCA

Ritirato

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «salva la possibilità di deroghe per gravi e giustificati motivi e».

2.9

CUCCA

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) prevedere che tra gli indicatori generali siano compresi in ogni caso i seguenti: le funzioni direttive o semidirettive in atto o pregresse; le esperienze maturate nel lavoro giudiziario; le attività di collaborazione e direzione nella gestione degli uffici; i risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi nello svolgimento dell'attività giudiziaria e nell'esercizio di funzioni direttive, semidirettive o di collaborazione alla gestione dell'ufficio in atto o pregresse; le competenze ordinamentali; le capacità relazionali dimostrate dall'aspirante all'interno dell'ufficio».

2.12

CUCCA

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) prevedere che ai magistrati assegnati alle sedi di cui all'articolo 1 della legge 4 maggio 1998, n. 133, che ivi siano rimasti per quattro anni si dia priorità nell'assegnazione degli incarichi semidirettivi qualora abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità e nell'assegnazione degli incarichi direttivi qualora abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità».

2.17

CUCCA

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) attribuire rilievo all'anzianità quale criterio autonomo di valutazione, da affiancare agli altri indicatori;».

2.19

CUCCA

Ritirato

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «, a campione.».

2.20

CUCCA

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) prevedere per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari collocati in posizione di fuori ruolo il divieto di cumulo dello stipendio da lavoro o dell'indennità percepita con altri stipendi o indennità a qualunque titolo riconosciuti, ferma restando la possibilità di scegliere tra una di essi e, ove dovuto, il riconoscimento dell'indennità di trasferta.».

2.21

CUCCA

Ritirato

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «prima di cinque anni dall'assunzione», inserire le seguenti: «e prima di un anno dalla cessazione.».

2.26

CUCCA

Ritirato

Al comma 2, all'alinea, alle parole: «Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1» premettere le seguenti: «Fermo restando le attribuzioni del Procuratore della Repubblica di cui all'art. 1 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, titolare esclusivo dell'azione penale.».

2.27

CUCCA

Ritirato

Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) garantire l'effettività del divieto per i magistrati della procura della Repubblica di rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione circa l'attività giudiziaria dell'ufficio, e altresì l'obbligo per il procuratore della Repubblica di segnalazione al consiglio giudiziario delle condotte dei magistrati del suo ufficio che si pongano in contrasto con tale divieto, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106.».

2.30

CUCCA

Ritirato

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) prevedere nell'ambito delle assegnazioni degli affari alle singole sezioni e ai singoli collegi e giudici un meccanismo di trattazione delle udienze secondo il quale, qualora non sia possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, questo sia proseguito perentoriamente nel giorno seguente non festivo, ferma la possibilità del giudice di prevederne la sospensione per ragioni di assoluta necessità e per un termine massimo che, computate tutte le dilazioni, non superi i dieci giorni esclusi i festivi,».

2.31

CUCCA

Ritirato

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) prevedere che il magistrato esprima l'opzione circa l'assegnazione alle funzioni giudicanti o requirenti al termine del tirocinio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), ovvero, per i magistrati in ruolo, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto o dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, e che tale opzione sia vincolante per tutto il periodo di collocamento in ruolo;».

2.32

CUCCA

Ritirato

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) prevedere il riordino degli organi di autogoverno della giustizia amministrativa, tributaria e contabile al fine di introdurre quale unico organo di autogoverno il Consiglio superiore della magistratura;».

2.34

CUCCA

Ritirato

Al comma 3, dopo la lettera d), inserire le seguenti:

«d-bis) prevedere che il Consiglio direttivo della Corte di cassazione sia composto: "dal primo presidente della Corte di cassazione, dal procuratore generale presso la stessa Corte e dal presidente del Consiglio nazionale forense, da quattro magistrati, di cui uno che esercita funzioni requirenti, eletti da tutti e tra tutti i magistrati in servizio presso la Corte e la Procura generale, nonché da due professori universitari di ruolo di materie giuridiche, nominati dal Consiglio universitario nazionale, e da un avvocato con almeno venti anni di effettivo esercizio della professione, iscritto da almeno cinque anni nell'albo speciale di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nominato dal Consiglio nazionale forense";

d-ter) prevedere che l'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, venga abrogato».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «30 gennaio 1941, n. 12;» inserire le seguenti: «modifiche della composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione;».

2.35

CUCCA

Ritirato

Al comma 3, sopprimere la lettera e).

2.36

CUCCA

Ritirato

Al comma 3, lettera i), dopo le parole: «Consiglio superiore della magistratura», inserire le seguenti: «con provvedimento motivato» e sostituire le parole: «per eccezionali e comprovate ragioni» con le seguenti: «ove presenti evidenti elementi di irrazionalità da indicarsi specificamente».

2.38

CUCCA

Ritirato

Al comma 3, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis) prevedere che il magistrato esprima l'opzione circa l'assegnazione alle funzioni giudicanti o requirenti al termine del tirocinio di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1.

2.39

CUCCA

Ritirato

Al comma 3, dopo la lettera l), inserire la seguente:

«l-bis) prevedere che il magistrato esprima l'opzione circa l'assegnazione alle funzioni giudicanti o requirenti al termine del tirocinio di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 ovvero, per i magistrati in ruolo, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto o dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, in maniera vincolante per tutto il periodo di collocamento in ruolo;».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1.

Art. 3

3.2

CUCCA

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) introdurre la facoltà per i componenti avvocati e professori universitari di partecipare alle discussioni e votare le deliberazioni relative all'esercizio di tutte le competenze del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari;».

3.5

CUCCA

Ritirato

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di assistere alle» con le seguenti: «, con diritto di voto, alle».

3.6

CUCCA

Ritirato

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «e di assistere alle» con le seguenti: «e di esprimere parere sulle».

3.9

CUCCA

Ritirato

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), sopprimere le parole: «alla componente degli avvocati» e, dopo le parole: «ordine degli avvocati» inserire le seguenti: «o il professore o i professori del consiglio giudiziario di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, ne»;*

b) *dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«*a-bis*) prevedere che le segnalazioni di cui all'articolo 11, comma 4, lettera *f*), possano essere effettuate anche dal professore o dai professori di cui alla lettera *a*)».

3.14

CUCCA

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«*a-bis*) prevedere che tra i membri di diritto del consiglio giudiziario istituito presso ogni corte di appello, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 25 del 27 gennaio 2006, sia inserito il Presidente del Consiglio dell'Ordine Distrettuale degli Avvocati;

a-ter) prevedere che il consiglio giudiziario istituito presso ogni corte di appello, oltre che dai membri di diritto di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 25 del 27 gennaio 2006, sia così composto:

1) nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo fino a trecentocinquanta magistrati da sette altri membri, di cui: quattro magistrati, tre dei quali addetti a funzioni giudicanti e uno a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e tre componenti non togati, di cui due professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e un avvocato, con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto;

2) nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo compreso tra trecentocinquantuno e seicento magistrati, da undici altri membri, di cui: sei magistrati, quattro dei quali addetti a funzioni giudicanti e due a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e cinque componenti non togati, di cui tre professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e due avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto;

3) nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo superiore a seicento magistrati, da tredici altri membri, di cui: otto magistrati, cinque dei quali addetti a funzioni giudicanti e tre a funzioni requisiti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e sette componenti non togati, di cui quattro professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e tre avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto;

4) in caso di mancanza o impedimento i membri di diritto del consiglio giudiziario siano sostituiti da chi ne esercita le funzioni;

a-quater) prevedere che l'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 del venga abrogato».

3.16

CUCCA

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

3.21

CUCCA

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

3.25

CUCCA

Ritirato

Al comma 1, lettera i), numero 2), dopo le parole: «statistiche comparate» inserire le seguenti: «anche in relazione all'esito degli affari nelle successive fasi e gradi del procedimento e del giudizio».

3.26

CUCCA

Ritirato

Al comma 1, lettera i), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a tale fine, prevedere che le statistiche siano individuali e analitiche, con suddivisione per tipi di procedimenti definiti, contengano i tempi di definizione dei procedimenti suddivisi per fasce di difficoltà, con indicazione della tempistica media su base nazionale, l'esito con particolare riferimento alla percentuale di assoluzioni anche con riferimento alle formule delle stesse, e indichino il numero di rinvii delle udienze o i casi di nullità, distinguendo ove siano addebitabili a disfunzioni della cancelleria o del magistrato in qualità di responsabile dell'andamento del suo ufficio; prevedere che tali statistiche siano pubbliche e facilmente accessibili a tutti i cittadini».

3.28

CUCCA

Ritirato

Al comma 1, lettera i), sopprimere il numero 4).

3.29

CUCCA

Ritirato

Al comma 1, lettera i), numero 4), dopo le parole: «oggetto di valutazione» inserire le seguenti: «per una sola volta».

Art. 4

4.1

CUCCA

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) prevedere ai fini dell'accesso in magistratura, specifici criteri di valorizzazione delle esperienze maturate dagli avvocati anche mediante la previsione di procedure di accesso semplificate».

4.2

CUCCA

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) prevedere che possano accedere al concorso per magistrato ordinario esclusivamente gli avvocati da almeno cinque anni e che, all'esito del tirocinio di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, sia prevista l'assegnazione alle funzioni giudicanti e, solo dopo la prima valutazione di professionalità, possa esercitarsi l'opzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;».

4.4

CUCCA

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) prevedere ai fini dell'accesso in magistratura, specifici criteri di valorizzazione delle esperienze maturate dagli avvocati anche mediante la previsione di procedure di accesso semplificati».

4.5

CUCCA

Ritirato

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «anche in sede decentrata» inserire le seguenti: «in coordinamento con il Consiglio nazionale forense, scuola di formazione superiore congiunta».

4.0.1

CUCCA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche in materia di illeciti disciplinari)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti le modifiche in materia di illeciti disciplinari sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) introdurre una procedura formale, chiara e unica, per la presentazione degli esposti disciplinari alla Procura generale e al Ministero della giustizia;

b) prevedere che l'autore dell'esposto sia informato dell'esito dell'esposto stesso.».

4.0.3

CUCCA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Criteri di modifica in materia di componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dai magistrati)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti le modifiche in materia di componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dai magistrati sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adottare il sistema del voto singolo trasferibile attraverso un procedimento elettorale regolato secondo i seguenti principi:

1) non è consentito il collegamento dei candidati tra loro;

2) i magistrati elettori della Corte suprema di Cassazione con funzioni di legittimità e della Procura Generale presso la stessa Corte ricevono tre schede per votare in ciascuno dei tre collegi di cui al comma 2 dell'articolo 23. Ciascun altro magistrato elettore riceve due schede per votare nei collegi *b)* e *c)* di cui al medesimo comma 2. Ciascun elettore scrive nella scheda elettorale i nomi dei candidati per i quali esprime il voto, in ordine decrescente di preferenza che coincide con l'ordine di scrittura. Possono essere espresse preferenze in numero non superiore al numero di magistrati da eleggere;

3) nella prima fase dello scrutinio sono aperte le schede elettorali e quelle valide sono divise in gruppi in ragione della prima preferenza espressa. Viene determinato il totale dei voti validi e il totale delle prime preferenze per ciascun candidato. Per l'assegnazione dei seggi ai candidati è determinata una quota di elezione secondo la formula seguente, arrotondata per difetto: $quota\ di\ elezione = (numero\ dei\ voti\ validi + 1) / (numero\ dei\ seggi + 1)$. Sono proclamati eletti i candidati i cui voti di prima preferenza raggiungono o superano la quota di elezione;

4) qualora, dopo la prima fase dello scrutinio, rimangano seggi da attribuire, si procede per fasi successive al trasferimento dei voti eccedenti la quota di elezione ottenuti dai candidati eletti verso quelli non eletti, sulla base della preferenza successiva disponibile, e, secondo lo stesso criterio, al trasferimento dei voti ottenuti dai candidati che hanno conseguito il minor numero di voti, i quali sono progressivamente eliminati;

b) è trasferibile il voto contenuto in una scheda nella quale la preferenza successiva è espressa per uno dei candidati non ancora proclamati eletti o eliminati. Si procede al trasferimento dell'eccedenza dei voti dei candidati già eletti iniziando dall'eccedenza più elevata. Qualora, dopo il trasferimento

delle eccedenze dei voti dei candidati già proclamati eletti, nessun altro candidato risulti eletto, si procede all'eliminazione del candidato con il più basso numero di voti e al trasferimento dei voti da lui conseguiti agli altri candidati. Al termine di ciascuna operazione di trasferimento delle eccedenze o di eliminazione di un candidato, sono proclamati eletti i candidati cui voti, così determinati, raggiungono o superano la quota di elezione. Il trasferimento dei voti continua finché tutti i seggi non siano stati assegnati a candidati che abbiano raggiunto la quota di elezione o finché il numero dei candidati non ancora eletti, a seguito delle proclamazioni e delle eliminazioni, non sia eguale a quello dei seggi rimasti da assegnare.».

Conseguentemente, all'articolo 31, capoverso «Art. 23», il comma 2 è così sostituito:

«2. L'elezione si effettua:

a) in un collegio unico nazionale, per tre magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte;

b) in un collegio unico nazionale, per cinque magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, ovvero che sono destinati alla Procura generale presso la Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 116 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 2 della legge 13 febbraio 2001, n. 48;

c) in un collegio unico nazionale, per dodici magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, come sostituito dall'articolo 2 della citata legge n. 48 del 2001.».

Art. 5

5.2

Cucca

Ritirato

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «direttore dell'ufficio di gabinetto» inserire le seguenti: «, capo ufficio legislativo».

Conseguentemente all'articolo 20, dopo le parole: «vicecapo dell'ufficio di gabinetto,» inserire le seguenti: «di capo ufficio legislativo,».

5.6

CUCCA

Ritirato

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; prevedere in ogni caso che presso gli uffici legislativi del Ministero della giustizia la quota di magistrati non possa superare il 30 per cento del personale in essi impiegato.».

5.7

CUCCA

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) prevedere che per gli incarichi svolti in posizione di fuori ruolo non possano essere riconosciute indennità aggiuntive rispetto al trattamento economico già spettante.».

5.9

CUCCA

Ritirato

Al comma 1, lettera g), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «sette anni» con le seguenti: «cinque anni», e le parole: «dieci anni» con le seguenti: «sette anni»;

b) sopprimere le parole: «gli organi del Governo e»;

c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e possono essere ricollocati in ruolo decorsi ulteriori due anni in posizione di studio, in distretto diverso da quello di assegnazione.».

5.10

CUCCA

Ritirato

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole da: «, salvo che per gli incarichi» fino alla fine del periodo.

5.11

CUCCA

Ritirato

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «gli organi del Governo e».

5.13

CUCCA

Ritirato

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e salvo quanto previsto dalla lettera i) del presente articolo».

5.17

CUCCA

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire le seguenti:

«h-bis) prevedere per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari collocati in posizione di fuori ruolo il divieto di cumulo dello stipendio da lavoro o dell'indennità percepita con altri stipendi o indennità a qualunque titolo riconosciuti, ferma restando la possibilità di scegliere tra una di essi e, ove dovuto, il riconoscimento dell'indennità di trasferta;

h-ter) prevedere che i risparmi di spesa derivanti dall'applicazione della lettera h-bis) siano utilizzati per garantire un maggiore accesso agli incarichi di livello dirigenziale da parte di persone di comprovata qualificazione professionale, non appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione.».

Art. 7

7.0.1

CUCCA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche alla legge 5 agosto 1998, n. 303)

1. Alla legge 5 agosto 1998, n. 303 regolatrice della nomina di professori universitari e avvocati all'ufficio di consigliere di cassazione, in attuazione dell'articolo 106, terzo comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "a un decimo" sono sostituite con le seguenti: "a un quinto";

b) all'articolo 2, comma 3, lettera *a)* sono abrogate le seguenti parole: "da parte di professore d'università";

c) all'articolo 2, comma 3, è abrogata la lettera *c)*.».

7.0.2

CUCCA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, in materia di nomina del Comitato direttivo dei dodici della Scuola superiore della magistratura)

1. L'articolo 6 del decreto legislativo 20 gennaio 2006 n. 26, è sostituito dal seguente:

"Art. 6. - (*Nomina*) *1.* Fanno parte del comitato direttivo dodici componenti di cui quattro scelti dal Consiglio superiore della magistratura fra magistrati, anche in quiescenza, quattro scelti dal Consiglio Universitario Nazionale fra professori universitari, anche in quiescenza, e quattro dal Consiglio

Nazionale Forense fra avvocati che abbiano esercitato la professione per almeno dieci anni.

2. I componenti del comitato direttivo sono nominati per un periodo di quattro anni; essi non possono essere immediatamente rinnovati e non possono fare parte delle commissioni di concorso per magistrato ordinario.

3. I componenti cessano dalla carica per dimissioni o per il venire meno dei requisiti previsti per la nomina."».

Art. 9

9.1

CUCCA

Ritirato

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, sono soppresse le parole da: "o quando", fino a: "piena indipendenza e imparzialità"».

9.0.1

CUCCA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Armonizzazione del trattamento economico del personale di magistratura nei casi di congedo straordinario e di aspettativa per malattia)

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, le parole: "con esclusione dei periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa," sono sostituite dalle seguenti: "con esclusione dei periodi di aspettativa o di congedo straordinario per causa diversa da infermità o dalla

fruizione di permessi ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché dei periodi"».

Art. 10

10.1

CUCCA

Ritirato

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a) premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 2, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al concorso per esami sono ammessi gli avvocati iscritti all'albo da almeno cinque anni"»;

b) *dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) all'articolo 13, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall'interessato esclusivamente all'esito del tirocinio di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e dopo aver esercitato la funzione giudicante almeno fino alla prima valutazione di professionalità".».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1).

10.2

CUCCA

Ritirato

Al comma 1, lettera c), capoverso «1-bis.», sostituire le parole: «tre settimane, anche non consecutive» con le seguenti: «tre mesi, anche non consecutivi».

10.0.1

CUCCA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106)

1. Al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) il comma 1 è abrogato;

2) al comma 2, la parola: "assicura" è sostituita dalla seguente: "coordina" e, dopo le parole: "azione penale", sono inserite le seguenti: "vigila sull'";

3) il comma 4 è abrogato;

4) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il procuratore della Repubblica stabilisce in via generale i criteri di indirizzo ai quali i procuratori aggiunti ed i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio delle funzioni";

5) al comma 6, lettera a), dopo le parole: "dell'ufficio" sono inserite le seguenti: "e di coordinamento tra i magistrati dell'ufficio";

6) al comma 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) i criteri di designazione dei procuratori aggiunti o dei magistrati del suo ufficio al fine dell'attribuzione dei procedimenti, individuando eventualmente settori di affari da attribuire ai procuratori aggiunti o un gruppo di magistrati al cui coordinamento sia preposto un procuratore aggiunto o un magistrato dell'ufficio;"

7) al comma 6, lettera c), la parola: "assegnazione" è sostituita dalla seguente: "attribuzione";

b) l'articolo 2 è abrogato;

c) all'articolo 3:

1) al comma 1, le parole: "dal magistrato" fino a: "comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "o da un magistrato dell'ufficio delegato per l'esercizio di tale funzione";

2) al comma 2, le parole: "dell'articolo 1, comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "del comma 1";

d) all'articolo 4, il comma 2 è abrogato;

e) all'articolo 6, comma 1, le parole: "poteri di direzione, controllo e organizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "poteri di coordinamento e organizzazione"».

Art. 11

11.3

CUCCA

Ritirato

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5), inserire il seguente:

«5-bis) alla lettera gg) dopo le parole: "grave ed inescusabile" sono aggiunte le seguenti: "; l'aver concorso, con negligenza o superficialità, anche attraverso la richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare, all'adozione dei provvedimenti di restrizione della libertà personale per i quali sia stata disposta la riparazione per ingiusta detenzione ai sensi degli articoli 314 e 315 del codice di procedura penale"».

11.6

CUCCA

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis. Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

"Art. 2-bis.

(Performance)

1. Costituiscono oggetto di valutazione negativa sulla performance e sulla professionalità per il conferimento di uffici direttivi i seguenti comportamenti:

a) omessa collaborazione del magistrato nell'attuazione delle misure di cui all'articolo 37, comma 5-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché la

reiterazione, all'esito dell'adozione di tali misure, delle condotte che le hanno imposte, se attribuibili al magistrato;

b) omessa adozione da parte del capo dell'ufficio delle iniziative di cui all'articolo 37, commi *5-bis* e *5-ter*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

c) l'omissione, da parte del capo dell'ufficio o del presidente di una sezione, della comunicazione, rispettivamente, al consiglio giudiziario e al consiglio direttivo della Corte di cassazione o al capo dell'ufficio, delle condotte del magistrato dell'ufficio che non collabori nell'attuazione delle misure di cui all'articolo 37, comma *5-bis*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

d) la reiterata violazione dei doveri di cui all'articolo 37, commi *5-bis*, *5-ter* e *5-quater*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111."».

11.7

CUCCA

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«*e-bis*) all'articolo 14:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere, entro un anno dalla notizia del fatto, l'azione disciplinare mediante richiesta di indagini al Procuratore generale presso la Corte di cassazione oppure alla sezione disciplinare filtro del Consiglio superiore della magistratura ove il fatto riguardi il Procuratore generale presso la Corte di cassazione. Dell'iniziativa il Ministro dà comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, con indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede.";

2) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"*3-bis*. L'azione disciplinare, ai sensi degli articoli 15 e seguenti, è promossa dalla sezione disciplinare filtro del Consiglio superiore della magistratura ove il fatto riguardi il Procuratore generale presso la Corte di cassazione. All'esito dell'istruttoria, la sezione disciplinare filtro decide se archiviare oppure se procedere alla formulazione dell'incolpazione con richiesta al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale. In ogni caso, la sezione disciplinare filtro dà comunicazione al Ministro della giustizia delle sue determinazioni ed invia copia dell'atto. In caso di formulazione dell'incolpazione, il Ministro della Giustizia designa un magistrato

adetto all'ispettorato generale affinché svolga le funzioni di pubblico ministero nel relativo giudizio disciplinare."».

11.8

CUCCA

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire le seguenti:

«e-bis) all'articolo 14:

1) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. È istituita la sezione disciplinare filtro del Consiglio superiore della magistratura composta da due magistrati e due componenti nominati dal Parlamento, nonché da due supplenti di cui un magistrato e un componente nominato dal Parlamento. I componenti effettivi e supplenti sono eletti dal Consiglio superiore della magistratura tra i consiglieri che non siano già componenti della sezione disciplinare istituita ai sensi dell'articolo 4, L. 24.3.1958, n. 195. È istituito l'ufficio della sezione filtro disciplinare costituita da due dirigenti di segreteria di livello equiparato a quello di magistrato di tribunale e da dieci magistrati ordinari con almeno la terza valutazione di professionalità e che abbiano svolto o stiano svolgendo almeno le funzioni di consigliere di Corte di Appello. I predetti magistrati, previo interpello, sono nominati dal CSM a partire dal più anziano al più giovane degli aspiranti, per il resto sono equiparati ai magistrati segretari presso il Consiglio superiore della magistratura";

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere, entro un anno dalla notizia del fatto, l'azione disciplinare mediante richiesta di indagini al Procuratore generale presso la Corte di cassazione oppure alla sezione disciplinare filtro del Consiglio superiore della magistratura ove il fatto riguardi il Procuratore generale presso la Corte di cassazione. Dell'iniziativa il Ministro dà comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, con indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede";

3) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. L'azione disciplinare, ai sensi degli articoli 15 e seguenti, è promossa dalla sezione disciplinare filtro del Consiglio superiore della magistratura ove il fatto riguardi il Procuratore generale presso la Corte di cassazione. All'esito dell'istruttoria, la sezione disciplinare filtro decide se archiviare oppure se procedere alla formulazione dell'incolpazione con richiesta al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione

orale. In ogni caso, la sezione disciplinare filtro dà comunicazione al Ministro della giustizia delle sue determinazioni ed invia copia dell'atto. In caso di formulazione dell'incolpazione, il Ministro della Giustizia designa un magistrato addetto all'ispettorato generale affinché svolga le funzioni di pubblico ministero nel relativo giudizio disciplinare";

e-ter) all'articolo 16:

1) il comma *5-bis* è sostituito dai seguenti:

"5-bis. Ai sensi dell'articolo 105 Cost. l'archiviazione del procedimento disciplinare è decisa con ordinanza dalla sezione disciplinare filtro del Consiglio Superiore della Magistratura su richiesta del Procuratore generale presso la Corte di cassazione in tali ipotesi: se il fatto addebitato non costituisce condotta disciplinarmente rilevante ai sensi dell'articolo *3-bis* o forma oggetto di denuncia non circostanziata ai sensi dell'articolo 15, comma 1, ultimo periodo, o non rientra in alcuna delle ipotesi previste dagli articoli 2, 3 e 4 oppure se dalle indagini il fatto risulta inesistente o non commesso. Negli altri casi, la sezione disciplinare filtro o rimette gli atti al Procuratore generale presso la Cassazione indicando gli ulteriori atti istruttori da porre in essere entro un termine non superiore a sessanta giorni oppure formula direttamente l'incolpazione con richiesta al presidente della sezione disciplinare di fissazione dell'udienza di discussione orale. In ogni caso, la sezione disciplinare filtro dà comunicazione al Ministro della giustizia delle sue determinazioni ed invia copia dell'atto.

5-ter. La richiesta di archiviazione di cui al comma *5-bis* con copia degli atti relativi deve essere comunicata al Ministro della giustizia, il quale, nei trenta giorni successivi, può opporsi alla richiesta di archiviazione con atto motivato da depositarsi presso la segreteria della sezione disciplinare filtro e da notificarsi, nel medesimo termine di trenta giorni, al Procuratore generale della Cassazione nonché al magistrato indagato con trasmissione degli atti di indagine compiuti. Il magistrato indagato può depositare memoria difensiva entro i successivi trenta giorni. In tale eventualità, la sezione filtro disciplinare decide in camera di consiglio entro i trenta giorni successivi.";

e-quater) all'articolo 17, il comma 2, è sostituito dal seguente:

"2. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, al termine delle indagini, se non ritiene di dover chiedere l'archiviazione ai sensi dell'articolo 16, comma *5-bis*, formula l'incolpazione chiede al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione dà comunicazione al Ministro della giustizia delle sue determinazioni ed invia copia dell'atto."».

11.9

CUCCA

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire le seguenti:

«*e-bis*) all'articolo 14, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"*1-bis*. È istituita la sezione disciplinare filtro del Consiglio superiore della magistratura composta da due magistrati e due componenti nominati dal Parlamento, nonché da due supplenti di cui un magistrato e un componente nominato dal Parlamento. I componenti effettivi e supplenti sono eletti dal Consiglio superiore della magistratura tra i consiglieri che non siano già componenti della sezione disciplinare istituita ai sensi dell'articolo 4, L. 24.3.1958, n. 195. È istituito l'ufficio della sezione filtro disciplinare costituita da due dirigenti di segreteria di livello equiparato a quello di magistrato di tribunale e da dieci magistrati ordinari con almeno la terza valutazione di professionalità e che abbiano svolto o stiano svolgendo almeno le funzioni di consigliere di Corte di Appello. I predetti magistrati, previo interpello, sono nominati dal CSM a partire dal più anziano al più giovane degli aspiranti, per il resto sono equiparati ai magistrati segretari presso il Consiglio superiore della magistratura.";

e-ter) all'articolo 16:

1) il comma *5-bis* è sostituito dai seguenti:

"*5-bis*. Ai sensi dell'articolo 105 Cost. l'archiviazione del procedimento disciplinare è decisa con ordinanza dalla sezione disciplinare filtro del Consiglio Superiore della Magistratura su richiesta del Procuratore generale presso la Corte di cassazione in tali ipotesi: se il fatto addebitato non costituisce condotta disciplinarmente rilevante ai sensi dell'articolo *3-bis* o forma oggetto di denuncia non circostanziata ai sensi dell'articolo 15, comma 1, ultimo periodo, o non rientra in alcuna delle ipotesi previste dagli articoli 2, 3 e 4 oppure se dalle indagini il fatto risulta inesistente o non commesso. Negli altri casi, la sezione disciplinare filtro o rimette gli atti al Procuratore generale presso la Cassazione indicando gli ulteriori atti istruttori da porre in essere entro un termine non superiore a sessanta giorni oppure formula direttamente l'incolpazione con richiesta al presidente della sezione disciplinare di fissazione dell'udienza di discussione orale. In ogni caso, la sezione disciplinare filtro dà comunicazione al Ministro della giustizia delle sue determinazioni ed invia copia dell'atto.

5-ter. La richiesta di archiviazione di cui al comma *5-bis* con copia degli atti relativi deve essere comunicata al Ministro della giustizia, il quale, nei trenta giorni successivi, può opporsi alla richiesta di archiviazione con atto motivato da depositarsi presso la segreteria della sezione disciplinare filtro e da notificarsi, nel medesimo termine di trenta giorni, al Procuratore generale

della Cassazione nonché al magistrato indagato con trasmissione degli atti di indagine compiuti. Il magistrato indagato può depositare memoria difensiva entro i successivi trenta giorni. In tale eventualità, la sezione filtro disciplinare decide in camera di consiglio entro i trenta giorni successivi.";

e-quater) all'articolo 17, il comma 2, è sostituito dal seguente:

"2. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, al termine delle indagini, se non ritiene di dover chiedere l'archiviazione ai sensi dell'articolo 16, comma 5-*bis*, formula l'incolpazione e chiede al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione dà comunicazione al Ministro della giustizia delle sue determinazioni ed invia copia dell'atto."».

11.0.1

CUCCA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

(Modificazioni in materia di responsabilità civile dei magistrati)

1. Alla legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2,

- 1) alla rubrica, la parola: "grave" è soppressa;
- 2) al comma 1, la parola: "grave" è soppressa;
- 3) i commi 2, 3 e 3-*bis* sono abrogati;

b) all'articolo 9, comma 3, la parola: "grave" è soppressa.».

11.0.3

CUCCA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche in materia di responsabilità civile dei magistrati)

1. Alla legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole: "contro lo Stato" sono soppresse;

b) all'articolo 4, i commi 1 e 2 sono abrogati;

c) l'articolo 6 è abrogato;

d) all'articolo 7, i commi 1 e 2 sono abrogati;

e) l'articolo 8 è abrogato;

f) l'articolo 16 è abrogato».

Art. 12

12.1

CUCCA

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 11, comma 2, le parole: "riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti" sono soppresse».

Conseguentemente:

- al medesimo comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti" sono soppresse;

2) al comma 3, le parole da: "all'interno dello stesso distretto" fino alla fine del comma sono soppresse;

3) i commi 4, 5 e 6 sono abrogati».

- *sostituire il comma 2 con i seguenti:*

«2. Al sesto comma dell'articolo 192 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole: "salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura" sono soppresse.

2-bis. Alla legge 4 gennaio 1963, n. 1, articolo 18, il terzo comma è abrogato.

2-ter. Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, all'articolo 23, comma 1, le parole: "nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa" sono soppresse.

2-quater. Al decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, articolo 3, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso».

Art. 18

18.2

CUCCA

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari in aspettativa candidatisi ma non eletti alla carica di parlamentare nazionale o europeo, di consigliere regionale o provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di sindaco, successivamente alla proclamazione degli eletti alle medesime cariche, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, sono inquadrati in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia, di un altro Ministero o della Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo quanto previsto dal presente articolo e non si considerano appartenenti ai ruoli della magistratura. Tale inquadramento determina la riduzione temporanea della dotazione organica della magistratura, fino alla cessazione dall'impiego, mediante il congelamento di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.».

Conseguentemente,

- *sopprimere il comma 2;*

- *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle competizioni elettorali indette successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge»;

- *sopprimere il comma 4;*

- *alla rubrica, sopprimere le seguenti parole: «in ruolo».*

Art. 19

19.1

CUCCA

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 19. - (*Ricollocamento dei magistrati con incarichi di governo nazionale o locale nonché di Capo degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di presidente o di componente di Autorità, Agenzie o Commissioni di vigilanza, nominati su iniziativa governativa o parlamentare*) - 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che hanno ricoperto la carica di parlamentare nazionale o europeo, di consigliere regionale o provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di presidente nelle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, di sindaco o di consigliere comunale al termine del mandato, nonché i magistrati candidati e non eletti alle predette cariche ovvero i magistrati nominati Presidente del Consiglio dei ministri, vicepresidente del Consiglio dei ministri, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, Capo degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, coloro che ricoprono gli incarichi di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il presidente o il componente di Autorità, Agenzie o Commissioni di vigilanza, nominati su iniziativa governativa o parlamentare alla cessazione dall'incarico possono optare per essere:

a) ricollocati in ruolo presso gli uffici della Corte di cassazione e della procura generale presso la Corte di cassazione, avendone i requisiti, o in un distretto di corte di appello diverso da quello in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti, con il divieto di ricoprire, per il periodo di tre anni, incarichi direttivi o semidirettivi e, in ogni caso, con il vincolo di esercitare funzioni giudicanti collegiali nel corso del medesimo periodo di tre anni, anche in caso di trasferimento ad altro ufficio;

b) inquadrati nell'Avvocatura dello Stato, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 1, con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di tre anni;

c) inquadrati in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia.

2. Il comma 1 non si applica ai magistrati eletti o candidati in comuni con meno di 15.000 abitanti.».

19.4

CUCCA

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «al termine del mandato,» inserire le seguenti: «nonché i magistrati candidati e non eletti alle predette cariche e i magistrati nominati Presidente del Consiglio dei ministri, vicepresidente del Consiglio dei ministri, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, Capo degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, coloro che ricoprono gli incarichi di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il presidente o il componente di Autorità, Agenzie o Commissioni di vigilanza, nominati su iniziativa governativa o parlamentare alla cessazione dall'incarico,» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica ai magistrati eletti o candidati in comuni con meno di 15.000 abitanti.».

19.5

CUCCA

Ritirato

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Presidenza del Consiglio dei ministri» inserire le seguenti: «con esclusione degli incarichi di diretta collaborazione, salva l'assunzione di diversi incarichi fuori ruolo presso altre amministrazioni.».

19.6

CUCCA

Ritirato

Al comma 1, al primo periodo, sopprimere le parole da: «, ovvero sono ricollocati in ruolo» fino alla fine del periodo.

19.7

CUCCA

Ritirato

Al comma 1, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «decorso un periodo di due anni in posizione di studio e con assegnazione a distretto diverso da quello di ultima assegnazione».

19.8

CUCCA

Ritirato

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica ai magistrati eletti o candidati in comuni con meno di 15.000 abitanti».

Art. 20

20.5

CUCCA

Ritirato

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «un anno decorrente» con le seguenti: «tre anni decorrenti»;*

b) *sostituire le parole da: «restano collocati fuori ruolo, in ruolo non apicale, presso il ministero» fino a: «che disciplinano l'accesso a tali specifi-*

che funzioni.» *con le seguenti*: «in posizione di studio, di cui all'articolo 19, comma 10 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in distretto diverso da quello di assegnazione.».

20.7

CUCCA

Ritirato

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole*: «un anno decorrente» *con le seguenti*: «due anni decorrenti»;

b) *sostituire le parole da*: «restano collocati fuori ruolo, in ruolo non apicale, presso il ministero» *fino a*: «che disciplinano l'accesso a tali specifiche funzioni.» *con le seguenti*: «in posizione di studio, di cui all'articolo 19, comma 10 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in distretto diverso da quello di assegnazione.».

20.9

CUCCA

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole da: «restano collocati fuori ruolo, in ruolo non apicale, presso il Ministero» *fino a*: «che disciplinano l'accesso a tali specifiche funzioni.» *con le seguenti*: «in posizione di studio, di cui all'articolo 19, comma 10 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in distretto diverso da quello di assegnazione.».

20.10

CUCCA

Ritirato

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

20.11

CUCCA

Ritirato

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, decorso un periodo di due anni in posizione di studio fuori ruolo e con assegnazione a distretto diverso da quello di ultima assegnazione».

20.13

CUCCA

Ritirato

Al comma 2, dopo le parole: «assessore comunale» inserire le seguenti: «in comune con meno di 15.000 abitanti».

20.16

CUCCA

Ritirato

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti gli incarichi ivi previsti decorsi novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».

Art. 26

26.2

CUCCA

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 3», comma 2, sostituire le parole: «trentadue unità» con le seguenti: «ventisei unità».

Conseguentemente, all'articolo 27, comma 1, capoverso «3-bis», sostituire le parole: «dodici» con le seguenti: «tre».

Art. 27

27.2

CUCCA

Ritirato

Al comma 1, capoverso «3-bis», primo periodo, dopo le parole: «magistrati ordinari», inserire le seguenti: «, amministrativi e contabili».

27.0.1

CUCCA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

*(Modifiche in materia di attribuzioni del
Consiglio superiore della Magistratura)*

1. All'articolo 10, della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sono abrogate le parole da: ", l'amministrazione della giustizia" a: "predette materie";

b) al comma 3, le parole: "su ogni altra materia ad esso attribuita", sono sostituite dalle parole: "esclusivamente sulle materie ad esso attribuite"».

Art. 31

31.6

CUCCA

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 23», comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), sostituire le parole: «due magistrati» con le seguenti: «tre magistrati»;*

b) *alla lettera b), sostituire le parole: «cinque magistrati» con le seguenti: «quattro magistrati».*

31.9

CUCCA

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 23» apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:*

1. *sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:*

«b) in un collegio unico nazionale per cinque magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;

c) in tre distinti collegi per i magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, a ciascuno dei quali sono assegnati non meno di quattro e non più di cinque seggi.».

2. *Sopprimere la lettera d).*

b) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. I collegi di cui al comma 2, lettera c), sono composti da distretti di Corte d'appello territorialmente limitrofi e hanno ampiezza proporzionale al numero dei magistrati in servizio. Il loro perimetro è definito con decreto del Ministro della giustizia emanato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».

Conseguentemente:

1. *All'articolo 33 comma 1, capoverso «Art. 25» apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:*

1. *al primo periodo, sostituire le parole: «a sei» con le seguenti: «al doppio dei seggi assegnati»;*

2. *al secondo periodo, sopprimere la parola: «sei»;*

3. *al terzo periodo, sostituire le parole: «pari al triplo» con le seguenti: «pari al quadruplo» e sopprimere le parole: «di sei»;*

4. *all'ultimo periodo, dopo le parole: «si procede» inserire le seguenti: «a una seconda estrazione con le stesse modalità della precedente e qualora non fosse sufficiente»;*

b) *sopprimere il comma 7;*

c) *al comma 8, sopprimere le parole: «, con l'indicazione dei collegamenti manifestati dai diversi candidati»;*

d) *al comma 11, sopprimere le parole: «estratti a sorte» ovunque ricorrano e dopo le parole: «tra l'estrazione» inserire le seguenti: «e l'ammissione della candidatura».*

2. *All'articolo 34 comma 1, capoverso «Art. 26» sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. All'elettore sono consegnate tre schede, una per il voto nel collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c), dove il magistrato presta servizio, e una per il voto in ciascuno dei collegi nazionali di cui all'articolo 23, comma 2, lettere a) e b). Il modello delle schede è stabilito con decreto del Ministro della giustizia. L'elettore sulla scheda relativa al collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a), esprime una sola preferenza e sulle schede relative agli altri collegi esprime un numero di preferenze pari al numero dei seggi assegnati al collegio progressivamente ordinate e numerate sulla scheda, alternando candidati di genere diverso.».

3. *All'articolo 35 comma 1, capoverso «Art. 27», sostituire i commi 2, 3, 4 e 5 con i seguenti:*

«2. La commissione centrale elettorale, nell'ordine: a) conteggia le schede e ne determina il totale; b) identifica le schede bianche e nulle, escludendole dalle successive operazioni; c) determina il totale delle schede valide; d) per il collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a), determina il numero di preferenze espresse per ciascun candidato e proclama eletti i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze, applicando, in caso di parità, le disposizioni di cui al comma 6, ultimo periodo; e) per gli altri collegi determina il quoziente elettorale, calcolato dividendo il numero delle schede valide per il numero dei seggi in palio aumentato di una unità, con incremento del quoziente così ottenuto di una ulteriore unità, trascurando

i decimali; *f*) determina poi il totale delle prime preferenze espresse per ciascun candidato; *g*) proclama eletti i candidati i cui voti di prima preferenza raggiungono o superano il quoziente elettorale.

3. Se, a seguito delle operazioni di cui al comma 2, residuano seggi da attribuire nei collegi di cui alla lettera *e*) del medesimo comma, la commissione centrale elettorale: *a*) verifica se i candidati eventualmente proclamati eletti hanno conseguito voti in eccedenza rispetto al quoziente elettorale; *b*) calcola tutte le seconde preferenze eventualmente espresse per i candidati proclamati eletti e distribuisce l'eventuale eccedenza di voti rispetto al quoziente elettorale fra i candidati ancora da eleggere in base alle seconde preferenze dei candidati proclamati eletti, secondo la seguente proporzione: "(totale dei voti di prima preferenza conseguiti dai candidati proclamati eletti) : (totale dei voti conseguiti dal candidato ancora da eleggere) = (eccedenza dei voti dei candidati proclamati eletti rispetto al quoziente elettorale) : (quota dei voti da trasferire al candidato ancora da eleggere)"; *c*) se le seconde preferenze sono espresse a favore di candidati già proclamati eletti, distribuisce le eventuali terze preferenze secondo il criterio di cui alla lettera *b*), e così via; *d*) proclama eletti i candidati che, a seguito della distribuzione di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), hanno superato il quoziente elettorale; *e*) prosegue nel medesimo modo sino a che, nonostante la distribuzione delle eccedenze, nessun candidato supera il quoziente elettorale.

4. Se, a seguito delle operazioni precedenti, residuano ancora seggi da attribuire, la commissione centrale elettorale elimina il candidato con il più basso numero di prime preferenze, come determinate all'esito delle operazioni di cui al precedente comma 3, e trasferisce i voti ai candidati che sono stati indicati come seconde preferenze sulle schede dei candidati eliminati, applicando i criteri di cui alle lettere *b*) e *c*), e proclama eletti i candidati che a seguito di questa operazione hanno superato il quoziente elettorale. Qualora il più basso numero di prime preferenze sia stato ottenuto da più di un candidato, elimina il meno anziano in servizio e a parità di anzianità in servizio il meno anziano per età. Ciascun candidato conserva i voti di preferenza ottenuti a seguito delle operazioni di trasferimento di cui ai commi 3 e 4 fino a che non risulta eletto o eliminato.

5. Se, a seguito delle operazioni di cui ai commi 3 e 4, residuano seggi da attribuire, la commissione centrale elettorale procede nel medesimo modo sino a quando il quoziente elettorale è stato superato da un numero di candidati pari al numero dei seggi da attribuire.

5-bis. Se, a seguito delle operazioni di cui ai commi precedenti, il quoziente elettorale è stato superato da un numero di candidati maggiore del numero dei seggi ancora da assegnare, la commissione centrale elettorale procede alla proclamazione solo sino alla concorrenza dei seggi e nell'ordine delle preferenze, prime o trasferite, ottenute da ciascun candidato. In caso di parità, proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di prime preferenze e in caso di parità il candidato del genere che risulta meno rappresentato a livello nazionale in relazione a tutti i componenti eletti dai magistrati.

5-ter. Le operazioni di cui ai commi precedenti proseguono sino a che il numero dei candidati non ancora eletti sia eguale a quello dei seggi da assegnare. Se, a seguito delle operazioni di cui ai commi precedenti, il quoziente elettorale è stato superato da un numero di candidati inferiore a quello dei seggi ancora da assegnare, la commissione centrale elettorale proclama eletti i candidati che, all'esito di tali operazioni, hanno ottenuto il maggior numero di prime preferenze, applicando, in caso di parità le previsioni di cui al comma *5-bis*, ultimo periodo, sino alla concorrenza dei seggi da assegnare».

Art. 32

32.4

CUCCA

Ritirato

Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso «b)», sostituire la parola: «terza» con la seguente: «quarta»

32.5

CUCCA

Ritirato

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) dopo la lettera b), inserire la seguente:

"b-bis) i magistrati che, al tempo della convocazione delle elezioni non abbiano conseguito una alta valutazione di professionalità, nonché i magistrati che facciano parte o abbiano fatto parte nel quadriennio precedente del comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura;"».

Art. 33

33.2

CUCCA

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 25», comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «devono essere presentate» fino alla fine del comma, con le seguenti: «l'ufficio elettorale centrale procede alla composizione, fra i magistrati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 24, commi 2 e 2-bis, e che non siano collocati fuori ruolo, di tre elenchi separati contenenti, rispettivamente, i nominativi dei magistrati di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a), articolo 23, comma 2, lettera b) e articolo 23, comma 2, lettere c) e d) . Entro i successivi cinque giorni la commissione centrale, in seduta pubblica, procede all'estrazione a sorte dagli elenchi di cui al periodo precedente di un numero pari al quintuplo dei magistrati eleggibili in ciascuno dei collegi di cui all'articolo 23, comma 2, di cui i primi due terzi costituiscono l'elenco dei candidati e i restanti l'elenco dei supplenti. I magistrati estratti a sorte sono inseriti in un elenco numerato progressivamente, seguendo l'ordine di estrazione, e sono candidati in assenza di dichiarazione di indisponibilità. Ciascuno dei magistrati estratti può comunicare la propria indisponibilità alla candidatura entro il termine di quarantotto ore dalla pubblicazione dell'esito dell'estrazione. I magistrati estratti che rinunciano alla propria candidatura sono sostituiti, in ordine di estrazione, dai magistrati estratti e inseriti nell'elenco dei supplenti. Nel caso in cui, pur attingendo da tale elenco, non sia raggiunto il numero minimo di candidature o non sia rispettato il rapporto tra i generi indicato dall'articolo 23, comma 4, si procede secondo le modalità di cui al comma 5.»

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

a) sopprimere il comma 4;

b) al comma 5:

1) sostituire il primo periodo con il seguente: «Espletate le procedure di cui al comma 3, quando non sia raggiunto il numero minimo di candidature o non sia rispettato il rapporto tra i generi indicato dall'articolo 23, comma 4, l'ufficio elettorale centrale, entro tre giorni procede, in seduta pubblica, all'estrazione a sorte delle candidature mancanti tra tutti i magistrati che sono eleggibili ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 2-bis, nel singolo collegio.»

2) al secondo periodo, sopprimere le parole: «sia raggiunto il numero minimo di sei candidature e»;

3) al terzo periodo, sopprimere le parole: «per raggiungere il numero minimo di sei o»;

4) *all'ultimo periodo, sopprimere le parole: «del primo periodo o»;*

c) *al comma 6, sostituire le parole: «commi 4 e 5» con le seguenti: «commi 3 e 5».*

33.4

CUCCA

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 25», comma 11, ovunque ricorrano, sopprimere le parole: «estratti a sorte» e, dopo le parole: «tra l'estrazione» inserire le seguenti: «e l'ammissione della candidatura».

Art. 35

35.1

CUCCA

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 27», sostituire i commi 2, 3, 4 e 5 con i seguenti:

«2. La commissione centrale elettorale, nell'ordine: *a)* conteggia le schede e ne determina il totale; *b)* identifica le schede bianche e nulle, escludendole dalle successive operazioni; *c)* determina il totale delle schede valide; *d)* per il collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *a)*, determina il numero di preferenze espresse per ciascun candidato e proclama eletti i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze, applicando, in caso di parità, le disposizioni di cui al comma 6, ultimo periodo; *e)* per gli altri collegi determina il quoziente elettorale, calcolato dividendo il numero delle schede valide per il numero dei seggi in palio aumentato di una unità, con incremento del quoziente così ottenuto di una ulteriore unità, trascurando i decimali; *f)* determina poi il totale delle prime preferenze espresse per ciascun candidato; *g)* proclama eletti i candidati i cui voti di prima preferenza raggiungono o superano il quoziente elettorale.

3. Se, a seguito delle operazioni di cui al comma 2, residuano seggi da attribuire nei collegi di cui alla lettera *e)* del medesimo comma, la commis-

sione centrale elettorale: *a*) verifica se i candidati eventualmente proclamati eletti hanno conseguito voti in eccedenza rispetto al quoziente elettorale; *b*) calcola tutte le seconde preferenze eventualmente espresse per i candidati proclamati eletti e distribuisce l'eventuale eccedenza di voti rispetto al quoziente elettorale fra i candidati ancora da eleggere in base alle seconde preferenze dei candidati proclamati eletti, secondo la seguente proporzione: "(totale dei voti di prima preferenza conseguiti dai candidati proclamati eletti) : (totale dei voti conseguiti dal candidato ancora da eleggere) = (eccedenza dei voti dei candidati proclamati eletti rispetto al quoziente elettorale) : (quota dei voti da trasferire al candidato ancora da eleggere)"; *c*) se le seconde preferenze sono espresse a favore di candidati già proclamati eletti, distribuisce le eventuali terze preferenze secondo il criterio di cui alla lettera *b*), e così via; *d*) proclama eletti i candidati che, a seguito della distribuzione di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), hanno superato il quoziente elettorale; *e*) prosegue nel medesimo modo sino a che, nonostante la distribuzione delle eccedenze, nessun candidato supera il quoziente elettorale.

4. Se, a seguito delle operazioni precedenti, residuano ancora seggi da attribuire, la commissione centrale elettorale elimina il candidato con il più basso numero di prime preferenze, come determinate all'esito delle operazioni di cui al precedente comma 3, e trasferisce i voti ai candidati che sono stati indicati come seconde preferenze sulle schede dei candidati eliminati, applicando i criteri di cui alle lettere *b*) e *c*), e proclama eletti i candidati che a seguito di questa operazione hanno superato il quoziente elettorale. Qualora il più basso numero di prime preferenze sia stato ottenuto da più di un candidato, elimina il meno anziano in servizio e a parità di anzianità in servizio il meno anziano per età. Ciascun candidato conserva i voti di preferenza ottenuti a seguito delle operazioni di trasferimento di cui ai commi 3 e 4 fino a che non risulta eletto o eliminato.

5. Se, a seguito delle operazioni di cui ai commi 3 e 4, residuano seggi da attribuire, la commissione centrale elettorale procede nel medesimo modo sino a quando il quoziente elettorale è stato superato da un numero di candidati pari al numero dei seggi da attribuire.

5-bis. Se, a seguito delle operazioni di cui ai commi precedenti, il quoziente elettorale è stato superato da un numero di candidati maggiore del numero dei seggi ancora da assegnare, la commissione centrale elettorale procede alla proclamazione solo sino alla concorrenza dei seggi e nell'ordine delle preferenze, prime o trasferite, ottenute da ciascun candidato. In caso di parità, proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di prime preferenze e in caso di parità il candidato del genere che risulta meno rappresentato a livello nazionale in relazione a tutti i componenti eletti dai magistrati.

5-ter. Le operazioni di cui ai commi precedenti proseguono sino a che il numero dei candidati non ancora eletti sia eguale a quello dei seggi da assegnare. Se, a seguito delle operazioni di cui ai commi precedenti, il quoziente elettorale è stato superato da un numero di candidati inferiore a quello dei seggi ancora da assegnare, la commissione centrale elettorale proclama eletti i

candidati che, all'esito di tali operazioni, hanno ottenuto il maggior numero di prime preferenze, applicando, in caso di parità le previsioni di cui al comma 5-bis, ultimo periodo, sino alla concorrenza dei seggi da assegnare».

Conseguentemente:

1. All'articolo 31, comma 1, capoverso «Art. 23» apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

1. sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

«b) in un collegio unico nazionale per cinque magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo; c) in tre distinti collegi per i magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, a ciascuno dei quali sono assegnati non meno di quattro e non più di cinque seggi.»

2. Sopprimere la lettera d).

b) sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I collegi di cui al comma 2, lettera c), sono composti da distretti di Corte d'appello territorialmente limitrofi e hanno ampiezza proporzionale al numero dei magistrati in servizio. Il loro perimetro è definito con decreto del Ministro della giustizia emanato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.»

2. All'articolo 33 comma 1, capoverso «Art. 25» apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:

1. al primo periodo, sostituire le parole: «a sei» con le seguenti: «al doppio dei seggi assegnati»

2. al secondo periodo, sopprimere la parola: «sei»

3. al terzo periodo, sostituire le parole: «pari al triplo» con le seguenti: «pari al quadruplo» e sopprimere le parole: «di sei»

4. all'ultimo periodo, dopo le parole: «si proceda» inserire le seguenti: «a una seconda estrazione con le stesse modalità della precedente e qualora non fosse sufficiente»

b) sopprimere il comma 7

c) al comma 8, sopprimere le parole: «, con l'indicazione dei collegamenti manifestati dai diversi candidati»

d) al comma 11, sopprimere le parole «estratti a sorte» ovunque ricorrono e dopo le parole «tra l'estrazione» inserire le seguenti «e l'ammissione della candidatura».

3. All'articolo 34 comma 1, capoverso «Art. 26» sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. All'elettore sono consegnate tre schede, una per il voto nel collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c), dove il magistrato presta servizio, e una per il voto in ciascuno dei collegi nazionali di cui all'articolo 23, comma 2, lettere a) e b). Il modello delle schede è stabilito con decreto del Ministro della giustizia. L'elettore sulla scheda relativa al collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a), esprime una sola preferenza e sulle schede relative agli altri collegi esprime un numero di preferenze pari al numero dei seggi assegnati al collegio progressivamente ordinate e numerate sulla scheda, alternando candidati di genere diverso.».

Art. 38

38.0.2

CUCCA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Testo unico)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro anni dall'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio delle deleghe di cui alla presente legge, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di ordinamento giudiziario, nel quale riunire e coordinare fra loro le disposizioni della presente legge e quelle contenute nei predetti decreti legislativi con tutte le altre disposizioni legislative vigenti al riguardo, apportandovi esclusivamente le modifiche a tal fine necessarie.

2. Per l'emanazione del decreto legislativo di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 2 della presente legge.».
